



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*  
*Avv. Francesco Greco*

Roma, 21 febbraio 2025

*Ill.mi Signori Avvocati*  
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI

L O R O S E D I

via e-mail

**OGGETTO: Direttiva NIS2 (Network and Information Security 2) e sfera di applicazione.**

*Cara Presidente, Caro Presidente,*

come noto, il decreto legislativo n. 138 del 4 settembre 2024 ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva (UE) 2022/2555, nota come direttiva NIS2 (*Network and Information Security 2*), che mira a garantire un livello comune elevato di sicurezza informatica nell'Unione Europea. La direttiva si propone di rafforzare i requisiti di sicurezza, razionalizzare gli obblighi di segnalazione, introdurre misure di vigilanza più rigorose e armonizzare i regimi sanzionatori in tutti gli Stati membri.

Al fine di raggiungere tali obiettivi la NIS2 amplia significativamente l'ambito di applicazione rispetto alla precedente direttiva 2016/1148, includendo nuovi settori e tipologie di enti sulla base della loro criticità per l'economia e la società; la direttiva si applica inoltre espressamente anche agli enti della pubblica amministrazione. Il nuovo quadro normativo impone obblighi di cybersecurity più stringenti e introduce un sistema di supervisione più rigoroso, con particolare attenzione alla gestione dei rischi di sicurezza informatica e agli obblighi di segnalazione degli incidenti.

In questo contesto, vista la dichiarata applicabilità della normativa anche al settore pubblico, risulta particolarmente rilevante analizzare **se siano soggetti alle sue disposizioni anche le istituzioni forensi, sia a livello nazionale che locale**. La norma di riferimento per tale analisi è l'articolo 3, comma 6, il quale stabilisce che le disposizioni del decreto legislativo n. 138 del 2024 si applicano alle pubbliche amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009, ma solo se queste sono ricomprese nelle categorie elencate nell'allegato III e indipendentemente dalle loro dimensioni.

Si pone dunque il tema dell'applicabilità della direttiva NIS 2 (e naturalmente del decreto legislativo n. 138 del 2024) sia al Consiglio Nazionale

Forense sia ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, stante la loro natura di enti pubblici non economici a carattere associativo codificata all'art. 24 della legge professionale forense (l. 247/2012). Ciò in quanto il suddetto allegato III include tra i soggetti pubblici destinatari della novella sulla cybersecurity proprio gli enti a struttura associativa.

Per dare risposta al quesito occorre esaminare il combinato disposto dell'art. 3, comma 6, d. lgs. 138/2024 e del suo allegato III; da tale lettura si ricava che per essere assoggettati all'applicazione della direttiva NIS 2 gli enti pubblici in esame devono essere:

- 1) a struttura associativa;
- 2) qualificabili come pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/2009

Essendo soddisfatto il primo requisito occorre dunque verificare se lo sia anche il secondo; l'art. 1, comma 3 della legge 196/2009 dispone che:

*“3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre”.*

La norma affida dunque all'ISTAT il compito di effettuare annualmente una ricognizione degli enti da considerare pubbliche amministrazioni, pubblicandone l'elenco in Gazzetta Ufficiale ogni anno entro il 30 settembre.

Poiché la ricognizione ISTAT per il 2024 (pubblicata in GU n. 229 del 30 settembre '24) include, tra gli enti a struttura associativa, solo specifiche organizzazioni quali ANCI, ANEA, CISIS, FEDERBIM, UPI, UNIONCAMERE e UNCEM e non il Consiglio Nazionale Forense o i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, si può concludere per la non applicabilità delle disposizioni della direttiva NIS 2 agli enti professionali.

Questa esclusione risulta peraltro coerente con la natura peculiare degli ordini forensi che, pur essendo enti pubblici non economici a carattere associativo, svolgono funzioni specifiche di autogoverno della professione forense, non afferiscono al circuito della finanza pubblica e dunque non sono mai rientrati nel perimetro delle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi della legge 196/2009.

Si può dunque affermare che, nonostante il decreto legislativo 138/2024 includa nell'allegato III gli "enti a struttura associativa" tra i soggetti potenzialmente destinatari della normativa, l'assenza degli ordini forensi dalla ricognizione ISTAT li esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla cybersecurity.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
Avv. Francesco Greco  
